



Milano, 30 Aprile 2022

LE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL MONDO SPORTIVO

Segnaliamo:

- 👉 La Regione Liguria
- 👉 La Regione Calabria
- 👉 Il Comune di Como
- 👉 Il Comune di Aprilia
- 👉 Il Comune di Vittorio Veneto

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/digibVHS>

- 👉 La Regione Lombardia
- 👉 Il Comune di Padova
- 👉 Il Comune di Genova
- 👉 Il Comune di Grottaferrata
- 👉 Il Comune di Fiorano Modenese

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/dkgCMGHi>

- 👉 La Regione Lombardia ed il Sistema Camerale Lombardo
- 👉 Il Comune di Monza
- 👉 Il Comune di Bari Municipio 4
- 👉 Il Comune di Erice
- 👉 Il Comune di Quartucciu
- 👉 Il Comune di Cittadella

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/dA85cGDS>

- 👉 L' Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria
- 👉 Il Comune di Angri
- 👉 Il Comune di Eboli
- 👉 Il Comune di Mariano Comense
- 👉 Il Comune di Zola Predosa
- 👉 Il Comune di Bernareggio

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/dStbbRtr>

- 👉 La Regione Piemonte
- 👉 Il Comune di Teramo
- 👉 Il Comune di Sassari
- 👉 Il Comune di Terni
- 👉 Il Comune di Villaricca



👉 Il Comune di Russi

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/dkYXrTKQ>

👉 Il Comune di Milano Municipio 6

👉 Il Comune di Bari Municipio 2

👉 Il Comune di Monza

👉 Il Comune di Teramo

👉 Il Comune di Rubano

👉 Il Comune di Novi Ligure

👉 Il Comune di Campi Bisenzio

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/daF77gGX>

👉 Roma Capitale

👉 Il Comune di Roma Municipio IV

👉 Il Comune di Milano Municipio 6

👉 Il Comune di Milano Municipio 9

👉 Il Comune di Modena

👉 Il Comune di Cuneo

👉 Il Comune di Bareggio

👉 Il Comune di Treviglio

👉 Il Comune di Scandicci

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: <https://lnkd.in/ds9CDNAM>

RIDUZIONE ACCISE: IL DECRETO AIUTI PROROGA A LUGLIO

Riduzione accise fino a luglio e IVA al 5% per gas naturale per autotrazione. Le misure contenute nel D.L. n 38 del 2 maggio 2022

Il 2 maggio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti anti crisi:

- il primo Decreto-Legge contiene misure su IVA ed accise per fronteggiare il caro carburanti,
- il secondo dl contiene misure relative ai bonus anti inflazione ed interventi per imprese, enti locali, sanità e profughi.

Caro benzina: riduzione accise fino a luglio 2022

Il D.L. n. 38 pubblicato nella G.U. n. 101 del 2 maggio 2022 reca "**Misure urgenti in materia di accise**".

In particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, **a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le aliquote di accisa** di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti **sono rideterminate nelle seguenti misure:**

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Si prevede inoltre, per lo stesso periodo, che l'**aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.**

DECRETO AIUTI: BONUS IN ARRIVO PER FAMIGLIE ED IMPRESE

In data 2 maggio 2022 sono stati approvati due nuovi decreti con potenziamento delle misure a sostegno delle imprese: garanzie per liquidità, crediti di imposta ed altro tra le misure del Governo

Nel testo approvato nel Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2022 trovano spazio numerose novità, a partire dal **bonus di 200 euro** riconosciuto a lavoratori e pensionati con redditi fino a **35.000 euro** e dalla conferma del **bonus sociale sulle bollette** per il terzo trimestre in favore dei nuclei con ISEE fino a 12.000 euro.

Il testo del Decreto Aiuti contiene, inoltre, la **proroga del superbonus per le villette**: per le abitazioni unifamiliari la scadenza per raggiungere il SAL del 30% passa **dal 30 giugno al 30 settembre**, e nel calcolo rientrerà l'intervento complessivo.

Novità anche per le imprese: sul fronte delle **bollette** vengono potenziati i **crediti d'imposta** per energia elettrica e gas, arriva un **nuovo contributo a fondo perduto** per i soggetti danneggiati dalla crisi ucraina e vengono rafforzati i crediti d'imposta sugli investimenti in **beni 4.0** e per la **formazione**.

Facciamo, quindi, il punto delle novità previste dal Decreto Aiuti approvato il 2 maggio 2022, in attesa del testo ufficiale.

Ammontano ad un totale di **14 miliardi di euro** le risorse distribuite dal **Decreto Aiuti** in favore di **famiglie ed imprese**, a fronte degli effetti della crisi politica e militare in Ucraina.

Nel testo trovano spazio importanti **novità ed ulteriori interventi** per rafforzare misure già introdotte.

Il **testo del Decreto Aiuti**, composto da un totale di **50 articoli** nell'ultima bozza in circolazione, si articola nei seguenti ambiti:

- **energia**: misure per ridurre il costo di luce e gas e semplificazioni per le autorizzazioni per la produzione nazionale;
- **imprese**: misure per assicurare liquidità, favorire produttività ed attrarre investimenti;
- **lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini**: bonus per lavoratori e pensionati a fronte dell'inflazione, per il sostegno al pagamento degli affitti e per potenziare i servizi digitali;
- **enti territoriali**: misure per sostenere Regioni, Province e Comuni e potenziare gli investimenti;
- **accoglienza e supporto economico**: misure sia a beneficio delle persone in fuga ed accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Vediamo le principali misure previste per famiglie e imprese riassunte nel Comunicato stampa pubblicato dal Governo il 2 maggio 2022.

Nel capitolo **lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini** del testo del Decreto Aiuti 2022, trovano spazio le **novità** principali che riguardano le **famiglie**.

In primis, il **bonus una tantum di 200 euro** introdotto per i **lavoratori ed i pensionati** con reddito inferiore a **35.000 euro**. Si tratta di uno degli interventi previsti nel testo con il fine di rispondere alle difficoltà connesse al caro prezzi dovuto alla crisi ucraina.

Stando alle dichiarazioni del Premier Draghi, ad averne diritto saranno non solo i lavoratori **dipendenti**, ma **anche gli autonomi**, per i quali sarà previsto un fondo *ad hoc*.

Il **pagamento del bonus di 200 euro** sarà gestito dai sostituti d'imposta per dipendenti e pensionati, che lo percepiranno a **luglio**, mentre per i titolari di partita IVA sarà molto probabilmente necessario fare domanda.

Al bonus di 200 euro si affianca il potenziamento del **Fondo affitti** che, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere alimentato con **ulteriori 100 milioni di euro**, ed in parallelo debutta un

nuovo **bonus per studenti e lavoratori pendolari** confermato in conferenza stampa dal Ministro Orlando.

Confermato, inoltre, il **bonus bollette per nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro**, che sarà riconosciuto anche per il terzo trimestre e che si applicherà in via retroattiva.

Entra nel testo del Decreto Aiuti anche l'attesa **proroga del superbonus per le villette**. Ci sarà tempo fino al 30 settembre 2022, in luogo della scadenza del 30 giugno, per raggiungere il SAL minimo del 30% che consente di completare l'intervento entro la fine dell'anno.

Non solo: così come evidenziato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi, per il **calcolo dei lavori effettuati** alla data del 30 settembre si considererà l'**intervento complessivo**, e quindi non solo i lavori inclusi nel superbonus.

In materia di energia, ed in parallelo alla conferma del **bonus sociale per le famiglie**, il Decreto approvato il 2 maggio 2022 potenzia i **crediti d'imposta** riconosciuti alle **imprese**.

In particolare:

- passa **dal 20% al 25%** il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l'acquisto di gas naturale (Decreto-Legge n. 21/2022);
- stessa percentuale anche per il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a **forte consumo di gas naturale** (Decreto-Legge n. 4/2022 e n. 17/2022);
- sale **dal 12% al 15%** il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (Decreto-Legge n. 21/2022);
- è riconosciuto un **credito di imposta del 10%** per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Agli **autotrasportatori** è invece riconosciuto un credito d'imposta del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto di **gasolio**. L'agevolazione spetterà per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

Al ventaglio di misure rivolte alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, si aggiungono i **nuovi contributi a fondo perduto** riconosciuti in caso di perdite di fatturato causate dalla contrazione della domanda, interruzione di contratti e progetti esistenti, conseguenze dovute alla crisi delle catene di approvvigionamento.

Nel dettaglio, ammontano ad un totale di **200 milioni di euro** i fondi messi a disposizione dal testo del Decreto Aiuti, che saranno gestiti dal **MISE**.

Un apposito Decreto individuerà requisiti e regole d'accesso.

Sempre sul fronte delle imprese, il Decreto prevede la possibilità di accedere fino al 31 dicembre 2022 alla **garanzia SACE sui finanziamenti** concessi per far fronte alle esigenze di liquidità legate alla crisi in atto.

Una misura che dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Europea, al pari delle garanzie del 90% concesse dal **Fondo centrale di garanzia** per i finanziamenti legati all'efficientamento o alla diversificazione di produzione e consumo energetico.

Sostegno alla liquidità, previo via libera dell'UE, anche per le **PMI agricole, della pesca e dell'acquacultura**, che potranno accedere alla garanzia diretta ISMEA pari al 100% del finanziamento in caso di aumento dei costi per energia, carburanti o materie prime registrato nel 2022.

Dal Decreto approvato in Consiglio dei Ministri il 2 maggio 2022 arrivano, inoltre, nuove misure per potenziare gli **investimenti delle imprese**.

Nel dettaglio, l'aliquota prevista per gli investimenti in **beni immateriali 4.0** sale dal 20% al 50% fino al 31 dicembre 2022, o fino al 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni.



Passa dal 50% al 70% il **bonus formazione 4.0** per le spese sostenute in favore del personale dipendente riconosciuto alle piccole imprese, aliquota rideterminata dal 40% al 50% per le medie imprese.

Dedicheremo un'apposita comunicazione al Decreto Aiuti 2022, non appena lo stesso verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

IMPOSTA DI BOLLO FORFETTARIA: SI APPLICA SULLE COPIE TELEMATICHE

Copie rilasciate per via telematica e documenti in pdf: come si applica l'imposta di bollo. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con Risposta ad interpello n. 170 del 6 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito dettagli sull'applicazione dell'**imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica e documenti in pdf**.

L'Agenzia, alla luce del quadro normativo di riferimento riepilogato nella risposta, in generale, **ritiene che l'imposta di bollo:**

- **sia "dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento"**, ai sensi del citato articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, **per i documenti rilasciati "per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta"** e, dunque, **"se prodotti in conformità alle linee guida"** come disposto dal sopra citato articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche dettate dal DPCM 13 novembre 2014, sopra menzionate.

Se i documenti non posseggono tali caratteristiche, gli stessi scontano l'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Pertanto, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, **al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfetario, è necessario che le copie si qualificano come documenti informatici rilasciati "per via telematica"** secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel DPCM del 13 novembre 2014, **il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.**

TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: ONLINE LA NUOVA PIATTAFORMA

Il Dipartimento per lo sport ha comunicato che dal 5 aprile è online la **piattaforma** per l'invio delle **domande** di riconoscimento per usufruire del **credito di imposta** per le **sponsorizzazioni sportive** a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021; la nuova piattaforma consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Il **termine ultimo** di presentazione delle domande è fissato al **5 giugno 2022**.

Destinatari della misura sono i **lavoratori autonomi**, le **imprese** e gli **enti non commerciali** che hanno effettuato **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al **50%** degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 81 comma 1 D.L. 104/2020).

BONUS LOCAZIONI ANCHE PER LE IMPRESE DI GESTIONE DI PISCINE

A seguito delle novità introdotte dalla legge di conversione del **DL Sostegni-ter**, il **credito d'imposta locazioni** per i canoni corrisposti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, oltre alle **imprese turistiche**, spetta anche alle **imprese di gestione di piscine**.

Per fruirne i beneficiari devono aver subito una diminuzione del **fatturato** nei mesi di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Inoltre, considerato che per le imprese di gestione di piscine valgono le regole di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, dovrebbe applicarsi anche la condizione del limite dei **ricavi** che prevede il conseguimento nel 2019 di ricavi non superiori ad € 5 milioni.

Quanto alla **misura**, il credito d'imposta è pari al:

- per i contratti di locazione, leasing e concessione, 60%;
- per i contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d'azienda, 30%;
- nel caso di affitto d'azienda in cui l'affittuario è una struttura turistico ricettiva, 50%.

Il credito d'imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final).

Per il possesso dei requisiti, i beneficiari devono presentare all'AE un'**autodichiarazione**, le cui modalità saranno stabilite con Provv. AE.

L'efficacia del credito d'imposta è subordinata all'**autorizzazione** della Commissione Europea.

ASD: I COMPENSI A CUSTODIE E GIARDINIERI NON SONO REDDITI DIVERSI

L'Agenzia delle Entrate con interpello chiarisce il perimetro dei redditi diversi per i compensi corrisposti dalle ASD

Con la Risposta ad Interpello n. 189 del 12 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il **trattamento fiscale dei compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva** (qualificazione come redditi diversi - articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR).

La ASD istante intende valutare l'impatto delle somme che deve erogare al personale che si occuperà delle mansioni di custodia e pulizia del palazzetto, cura del giardino del palazzetto, servizi per cui l'ente appaltante prevede la gestione in capo all'appaltatore.

L'Agenzia delle Entrate prima ricorda che in base all'articolo 67, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), *«sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente»*.

Tra i redditi diversi, la lettera m) del medesimo comma 1 ricomprende i compensi «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e Salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

Con riguardo al caso di specie, viene chiarito che le **prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche**

della ASD, apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo.

In linea con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ferma restando la verifica delle altre condizioni quali, tra l'altro, che il percipiente non svolga l'attività con carattere di professionalità, la sussistenza del requisito che la prestazione non sia collegata all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo, determina la possibilità di applicare la disposizione di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

Sulla base di quanto su esposto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i compensi che la ASD intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto ed agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR e quindi tra i redditi diversi.

In sintesi, per l'Agenzia le prestazioni dei custodi, dei giardinieri e degli addetti alle pulizie non sono strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell'ente ASD.

FORFETTARI: DAL 1° LUGLIO 2022 SI PARTE CON LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Estensione obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari. Il Consiglio Europeo dà l'ok. La bozza del DL PNRR approvato il 13 aprile 2022 dà il via dal 1° luglio 2022 con fase transitoria

In data 13 aprile 2022 il Governo ha approvato un nuovo decreto urgente in attuazione del PNRR e, tra le novità, compare la definizione della tempistica della fatturazione elettronica per i forfettari.

Questa novità è stata in discussione nelle settimane passate nell'ambito della riforma tributaria e pare giungere finalmente ad un approdo definitivo.

In base a quanto si legge dalla bozza del decreto-legge approvato il 13 aprile 2022 dal Consiglio dei Ministri, **saranno tenuti ad emettere fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2022:**

- **i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio** (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011)
- **o il regime forfetario** (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014)
- **e le associazioni sportive dilettantistiche** (art. 1 e 2 della L. 398/91)

Da indiscrezioni, ovviamente da confermare con il testo definitivo del decreto, resterebbero esclusi fino al 2024 i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Inoltre, sempre in base alla bozza resa disponibile il 13 aprile 2022, nel terzo trimestre del 2022 sarebbe consentita una fase transitoria, **ossia da luglio a settembre non scatteranno sanzioni se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

Ma facciamo un riepilogo delle fasi decisionali di questa novità per i soggetti forfettari.

Una delle finalità della riforma fiscale, iniziata con la rimodulazione delle aliquote IRPEF nella Legge di Bilancio 2022, è quella di prevenire e contrastare l'evasione; pertanto, una delle misure più accreditate è quella dell'estensione dell'**obbligo di fatturazione elettronica anche**

1. **ai forfettari** che oggi rappresentano 1,5 milioni di partite IVA
2. **alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche** che non abbiano superato 65.000 euro di proventi nell'anno precedente
3. **alle operazioni sanitarie:** ma in questo caso più che un discorso fiscale è un discorso di privacy.

Lo scopo è proprio quello di andare a ridurre i "buchi" di fatture non tracciabili in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il via libero dell'Europa è arrivato, e nella giornata dell'8 dicembre 2021 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha dato il suo consenso:

- **all'estensione dell'obbligo di fattura elettronica anche ai contribuenti in regime di flat tax**
- **alla possibilità per l'Italia di estendere l'obbligo di fattura elettronica fino al 2024.**

Il 13 dicembre 2021 è stato il **Consiglio dell'Unione Europea che ha deliberato l'adozione della proposta della Commissione UE**, discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti, sulla **proroga per il triennio 2022-2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE**, che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria e **sull'estensione di tale obbligo ai forfettari.**

MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO: LE SANZIONI

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Vediamo chi è soggetto a sanzioni

Sono tante le novità in discussione nell'ultimo PNRR, una di queste riguarda le sanzioni nel caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e di credito. Vediamo gli importi e quando si applicano.

Professionisti e commercianti a rischio sanzione

Le bozze del PNRR prevedono una **disciplina con le sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo**

- da parte di **commercianti e**
- **professionisti,**

di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la **sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo.**

Mancata accettazione POS: importo sanzione

L'importo della sanzione, a decorrere dal 30 giugno 2022 (almeno secondo le ultime bozze che hanno anticipato di 6 mesi il precedente termine del **1° gennaio 2023**), è **fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.**

Attenzione va prestata al fatto che **non trova applicazione il pagamento in misura ridotta**, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Si specifica che l'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento e che tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

Pertanto, a decorrere **dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato**, si applicano:

1. una **sanzione di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione;**
2. le **norme generali sulle sanzioni amministrative** (di cui alla Legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure ed ai termini, ad eccezione dell'articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. **Viene, dunque, esclusa la possibilità, prevista in generale dalla Legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta** (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.



Mancata accettazione carte di credito: chi sono i controllori

La norma in esame prevede, quindi, l'applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge n. 689 del 1981.

Tale norma stabilisce che **gli Organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni** per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, **possano assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.**

Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all'articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all'accertamento della violazione. Questi ultimi possono procedere, previa autorizzazione motivata, e quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.

PERIODO DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL PLAFOND DI 400.000 EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 398/1991

Ai fini del calcolo del plafond dei 400.000 euro annui (art. 1, co.1 Legge 398/91), il periodo di riferimento è l'**esercizio sociale** della ASD o SSD, così come indicato nel proprio statuto.

Nel caso in cui l'esercizio sociale abbia una durata inferiore ai 12 mesi, allora si dovrà procedere ad un ragguaglio temporale per il calcolo del detto plafond.

Le associazioni che aderiscono al regime forfettario di cui alla Legge 398/91 devono considerare i ricavi /proventi al netto dell'IVA.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E dell'01.08.2018 fornisce chiarimenti sul corretto funzionamento e sull'applicazione di tale regime.

Ai fini dell'opzione per l'applicazione del regime agevolativo della Legge 398/91, le ASD e le SSD devono avere conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi derivanti da attività commerciali per importi non superiori a 400.000 euro.

Il regime agevolativo segue sì un criterio di cassa, come disposto dall'art. 2, comma 5, della L. 398/1991, in base al quale il reddito imponibile è determinato con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, ovvero che **il momento rilevante è quello in cui il corrispettivo viene incassato**, ma la stessa circolare 18/E fa rientrare nel computo del calcolo anche i **proventi non ancora incassati ma soltanto fatturati**.

Inoltre, per gli enti sportivi senza scopo di lucro che hanno optato per la Legge 398/91, il regime forfettario IVA di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 si applica per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali "connesse agli scopi istituzionali" (v. articolo 9, comma 1, del DPR n. 544 del 1999), cioè quelle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica, con l'esclusione, ad esempio, del bagno turco e dell'idromassaggio, le quali non sono prestazioni che rientrano nel naturale completamento dell'attività sportiva.

Questa differenziazione porterà a dover adottare, per il calcolo del plafond, un "**criterio di competenza e connessione**" per quanto concerne le attività commerciali connesse ai fini istituzionali, mentre per le attività puramente commerciali si dovrà adottare un criterio di cassa.

In caso di splafonamento del limite dei proventi commerciali di 400.000 euro, si decade dal regime di cui alla Legge 398/91 dal mese successivo, e tale regime sarà applicabile dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite di 400.000 euro.

Sempre la circolare 18/E/2018 prevede che, in caso di decadenza dal regime previsto dalla Legge 398/91, in caso di controllo fiscale, sarà possibile richiedere il riconoscimento della deducibilità dei

costi sostenuti al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, e della detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Tutto ciò laddove l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali od altra documentazione necessaria ai fini della corretta determinazione del reddito.

PER L'E-FATTURA FUORI CAMPO IVA BOLLO IN MODALITA' ELETTRONICA

Sulle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, trasmesse dal 2022 tramite Sistema Di Interscambio (SDI), non è corretto applicare il bollo in modalità elettronica, ma si deve continuare ad apporre il bollo sulla copia analogica trasmessa al cliente estero tramite marca cartacea

Le fatture di importo superiore a 77,47 euro, emesse in relazione ad operazioni fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale, sono soggette ad imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro a prescindere dalla circostanza che siano emesse in modalità cartacea od elettronica.

Nel caso in cui l'emissione avvenga in formato elettronico, deve ritenersi esclusa la possibilità di assolvere il tributo mediante apposizione del contrassegno telematico (marca da bollo), versione digitale del tradizionale contrassegno, acquistabili ancora oggi nelle tabaccherie ed in altre rivendite autorizzate.

PRESSIONE FISCALE RIDOTTA PER REDDITI FONO A 55MILA EURO

Per i lavoratori dipendenti con un reddito compreso nella fascia fino a 55.000 euro, le aliquote Irpef applicate all'imponibile sono inferiori rispetto al 2021

La Legge di Bilancio 2022, con lo scopo di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro. Le aliquote applicabili sono state ridotte da 5 a 4 e gli scaglioni di reddito sono stati rimodulati.

L'attuale formulazione, prevede che l'imposta lorda sia determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- 23% fino a 15.000 euro
- 25% oltre 15.000,01 euro e fino a 28.000 euro
- 35% oltre 28.000,01 euro e fino a 50.000 euro
- 43% oltre 50.000 euro

Quindi, rispetto alla precedente disciplina in vigore fino al 2021, la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%, la terza aliquota è ridotta dal 38% al 35% e si applica ai redditi fino a 50.000 euro; inoltre, è stata soppressa l'aliquota del 41% ed i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43%.

CANONE RAI: VIA DALLA BOLLETTA DELLA LUCE DAL 2023

Nel Decreto Energia compare un emendamento per l'eliminazione del canone Rai dalla bolletta elettrica a partire dal 2023

Il Governo ha accettato prima come raccomandazione, poi con riformulazione, un emendamento al Decreto Energia presentato dalla deputata Maria Laura Paxia per togliere il **canone Rai dalla bolletta elettrica a partire dal 2023**.

Dalle tante indiscrezioni della stampa è emerso che si tratterebbe di un atto di indirizzo politico con il quale il Governo si è impegnato a togliere dalla bolletta della energia il canone RAI poiché ritenuto **"onere improprio"** dall'Unione Europea.



Ricordiamo che il **canone viene rateizzato nella bolletta elettrica dal 2016** e che viene pagato da ciascun cliente intestatario di un'utenza di energia elettrica nell'abitazione di residenza.

L'importo del canone di 90 euro viene addebitato per famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di televisori posseduti e, quindi, il pagamento è rateizzato in 10 quote mensili da gennaio ad ottobre.

Canone RAI addebito in pensione: come fare

I titolari di una prestazione pensionistica o assistenziale dell'INPS, intestatari dell'abbonamento RAI, con un reddito di pensione, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore a 18.000 euro, possono rateizzare il pagamento del canone RAI in 11 mensilità senza interessi.

La domanda può essere presentata:

- **online all'INPS** attraverso il servizio dedicato **entro il 15 novembre dell'anno precedente** a quello del pagamento del canone RAI
- **tramite Contact center:**
 - al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)
 - oppure 06 164 164 da rete mobile;
- **tramite enti di patronato** e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

FONDO PERDUTO PEREQUATIVO: CHIARIMENTI SUL REQUISITO DEL PEGGIORAMENTO ECONOMICO

L'Agenzia delle Entrate chiarisce un importante dettaglio sul fondo perduto perequativo previsto dal Decreto Sostegni bis: non contano le cause della riduzione del risultato economico

Con Riposta ad Interpello n. 199 del 20 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate si è occupata di chiarimenti sul contributo a fondo perduto perequativo e, in particolare, sinteticamente viene precisato che tale **contributo spetta a coloro che hanno avuto un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019, anche se il peggioramento sia causato da eventi estranei all'emergenza Covid-19.**

Una società ha dichiarato che nell'anno 2020 ha registrato una diminuzione del volume d'affari di circa il 20% rispetto al 2019, e la contrazione del reddito ha causato con una perdita.

A tale proposito l'istante osservava che nel 2020 e nel 2021 sono stati erogati diversi contributi a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, **tra i quali è annoverabile il "contributo perequativo"**, introdotto dall' articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto-Legge n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis").

La società ha chiesto e ottenuto tale "contributo perequativo", optando per la fruizione del credito d'imposta.

Nella fattispecie, tuttavia, **la società fa presente che il risultato negativo dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è stato causato:**

- per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria "Covid-19"
- per un'altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria.

Più precisamente, *«[...] nell'anno 2020 ha infatti provveduto ad escludere un socio, la cui liquidazione ha determinato una differenza da esclusione di competenza dell'esercizio 2020 di euro 138.53...9. La differenza di esclusione rappresenta per l'impresa un componente negativo di reddito ed è stata dedotta per competenza nell'anno 2020 riducendo il reddito, che senza di essa sarebbe stato di euro ..., alla perdita dichiarata di euro Prendendo in considerazione il reddito senza la componente straordinaria citata e seguendo il metodo di calcolo previsto, il contributo perequativo andrebbe così calcolato: ...[...].»*

Tanto premesso, l'istante chiede se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, debba essere escluso dal reddito del periodo d'imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid-19".

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta di cui si tratta, specifica che il contributo perequativo, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, **non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019**, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19.

Mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia, sono stati indicati degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, da considerare per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

In altri termini, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione definendo implicitamente le nozioni di:

- **«peggioramento del risultato economico d'esercizio»**
- **«risultato economico d'esercizio».**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 **sono stati individuati nell'allegato A** gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Concludendo, l'Agenzia specifica che, ai fini della determinazione del risultato d'esercizio, assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi indicato nella Tabella A del provvedimento dell'Agenzia e **non è rilevante come questo peggioramento si sia determinato.**

MODELLO IVA 2022: IL QUADRO VO

Il quadro VO del Modello IVA 2022: le opzioni tributarie applicate nell'anno precedente ed il comportamento concludente

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA.

La dichiarazione IVA 2022 concernente l'anno 2021 va presentata entro il 2 maggio 2022.

Tale dichiarazione serve anche per comunicare alcune opzioni tributarie applicate nell'anno precedente utilizzando in particolare **il quadro VO.**

Dichiarazione IVA 2022: cosa contiene il quadro VO

Si specifica che ai sensi dell'art. 2 del DPR 10 novembre 1997, n. 442, **le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.**

Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi, entro il relativo termine di trasmissione.



In questo caso è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2022 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.

Tale ipotesi è praticata esclusivamente quando il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

L'omessa comunicazione nel quadro VO non preclude l'applicazione del regime adottato, ferma la sanzione da 250 euro a 2.000 euro ex art. 8 comma 1 del D. Lgs. 471/967.

Il quadro VO comprende cinque sezioni:

- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell'IRAP

Dichiarazione IVA 2022: il quadro VO e le liquidazioni trimestrali

In merito alle liquidazioni trimestrali (Art. 7 del DPR 14 ottobre 1999, n. 542) possono optarvi, barrando la casella 1 del rigo VO2, gli esercenti arti e professioni ed i contribuenti titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi che nell'anno 2020 hanno realizzato un volume d'affari:

- non superiore a 400.000 euro
- ovvero non superiore a 700.000 euro, se titolari di imprese aventi per oggetto altre attività
- e che hanno effettuato nel 2021 sia le liquidazioni, che i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, anziché mensile.

Nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi si rende applicabile, ai fini dell'opzione, il limite di 700.000 euro.

L'opzione esercitata, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non venga revocata sempreché permangano i citati presupposti.

Attenzione va data al fatto che il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale comporta che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%.

La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell'opzione.

DICHIARAZIONI FISCALI: LA CONSERVAZIONE FINO AL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello riepiloga gli obblighi su firma e termini di conservazione delle dichiarazioni fiscali

Con Risposta ad interpello n. 217 del 26 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo delle regole **per la sottoscrizione e conservazione:**

- **delle dichiarazioni fiscali trasmesse**
- e degli altri documenti.

L'istante svolge la **funzione di intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali** (ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPR 22 luglio 1998 n. 322).

In particolare, egli:

- rilascia al cliente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione al momento dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, sottoscrivendo altresì il riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio dei vari modelli dichiarativi;



- procede alla compilazione della dichiarazione su modello conforme mediante software;
- sottoscrive la dichiarazione esclusivamente attraverso la procedura di autenticazione del file telematico mediante apposizione della firma elettronica basata sul certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate;
- trasmette la dichiarazione attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e verifica l'esito della trasmissione attraverso la consultazione della ricevuta resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (nell'area riservata all'Istante);
- entro i trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione, condivide con il cliente la copia in formato .pdf della dichiarazione trasmessa, per mezzo posta elettronica ordinaria ovvero posta ordinaria, e la copia in formato .pdf della comunicazione di ricezione della dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- conserva la copia della dichiarazione in formato cartaceo, completa della sottoscrizione riportata sul riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica presente nel frontespizio.

Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti sugli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, DPR 22 luglio 1998 n. 322.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non può che confermarsi quanto già indicato in precedenza con diversi documenti di prassi e sottolinea:

- **l'assenza di un obbligo, in capo all'intermediario, di sottoscrizione della dichiarazione trasmessa e, in conseguenza, delle relative copie;**
- **la circostanza che le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente** e, qualora si tratti di documenti informatici, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" ed i relativi decreti attuativi. Tra questi si ricorda il decreto ministeriale 17 giugno 2014, recante *"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto"*.

Il rispetto delle disposizioni del richiamato DM 17 giugno 2014, specifica l'Agenzia, non riguarda solo le dichiarazioni dei redditi e le relative copie, ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle Entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione.

A mero titolo esemplificativo, si enunciano i seguenti:

- il c.d. "esterometro",
- le c.d. "dichiarazioni d'intento",
- i modelli di pagamento unificato F24,
- i modelli di variazione dei dati IVA, ecc.
- ed altri che possono rientrare nella normale attività degli intermediari, ad esempio, le liquidazioni periodiche IVA.

In merito alla conservazione, l'Agenzia delle Entrate ricorda che i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse «per il periodo previsto dall'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» e, in proposito, va evidenziato che il relativo termine non può essere inteso in maniera statica, ossia **il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma come "termine per l'accertamento" del periodo d'imposta di riferimento.**

Infine, si evidenzia che, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l'intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragione di peculiari previsioni normative, ad esempio quelle di tipo emergenziale.

Infine, si riporta quanto chiarito da altri documenti di prassi dall'Agenzia: ***"la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche***



dall'intermediario ... gli obblighi di conservazione sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti, dovendo contribuenti e sostituti d'imposta conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati conservare la copia della dichiarazione trasmessa. Sono valide, a questo fine, sia modalità analogiche sia elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D."). Alla luce di quanto sopra, si ritiene condivisibile qualunque procedura che si conformi ai principi espressi".

CAMBIO DI RESIDENZA ONLINE: E' POSSIBILE DAL 27 APRILE 2022

L'ANPR informa della possibilità di fare il cambio di residenza online sul proprio portale accedendo con identità digitale. I dettagli

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet l'**ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente**, informa che **dal 27 aprile 2022 tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza o di dimora** da un Comune all'altro in Italia o il rimpatrio dall'estero per i cittadini iscritti all'AIRE.

Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell'ambito di un qualsiasi Comune.

Per il **Comune di Roma**, in attesa del completamento degli interventi tecnici, **sino al 30/06/2022 il servizio di cambio di residenza online è disponibile sul portale dello stesso Comune.**

Cambio residenza online: come fare

Si specifica che dal 18 gennaio 2022 nel portale ANPR è stato completato il percorso di migrazione di tutte le anagrafi comunali.

Per il cambio di residenza online l'accesso dovrà avvenire con la propria identità digitale:

- carta d'identità elettronica
- Spid
- o carta nazionale dei servizi.

La richiesta di cambio potrà riguardare:

- il trasferimento in una nuova abitazione (nuova residenza)
- il trasferimento in un'abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi (residenza in famiglia esistente).

Si specifica che il portale offre la possibilità di consultare lo stato di avanzamento della richiesta presentata indicando anche un indirizzo email alla quale ricevere gli aggiornamenti.

MASCHERINE AL CHIUSO: OBBLIGO PREVISTO FINO AL 15 GIUGNO 2022

Mascherine FFP2 al chiuso fino al 15 giugno 2022 per entrare in: cinema, teatri, bus, metro, RSA ed altro

Con un comunicato stampa del 29 aprile 2022 il Ministro della Salute Roberto Speranza ha informato di aver firmato in data 28 aprile due ordinanze:

- una relativa all'**utilizzo delle mascherine al chiuso**
- l'altra di **proroga al 31 maggio 2022 delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri.**

Una novità da segnalare è che il *passenger locator form* dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell'estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid-19 durante lo spostamento.

Uso Mascherine al chiuso: le regole in vigore dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022

L'Ordinanza del 28 aprile 2022, in vigore dal 1° maggio 2022, specifica che resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 fino al 15 giugno 2022 nei seguenti luoghi:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte ed Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche:

- per i lavoratori
- agli utenti ed ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Infine, si raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

RINNOVO CERTIFICATI DI SICUREZZA ENTRATEL: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2022

L'Agenzia delle Entrate dispone una proroga dal 30 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 del rinnovo dei certificati di sicurezza Entratel: istruzioni pratiche

Con un comunicato pubblicato il 29/04/2022 nell'area riservata, l'Agenzia delle Entrate dispone una proroga al 31 dicembre 2022 del rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.

L'Agenzia delle Entrate ha reso più sicuri i certificati digitali per la firma e cifratura dei documenti informatici da scambiare mediante i canali telematici e l'infrastruttura SID. Il termine ultimo per il rinnovo è stato prorogato al **31 dicembre 2022**.

In particolare, **i nuovi requisiti minimi di sicurezza da recepire sono:**

- algoritmo di hash: SHA-256;
- algoritmo di cifratura: AES-256;
- lunghezza delle chiavi RSA: 4096 bit (cifratura) e 4096 o 2048 bit (firma).

Si sollecita gli utenti interessati a rinnovare i propri certificati utilizzando

- le applicazioni "Desktop Telematico - Entratel"
- oppure "Generazione certificati",

mediante le quali è possibile anche verificare l'aggiornamento dei certificati, come di seguito descritto.

Rinnovo certificati di sicurezza Entratel: proroga al 31 dicembre 2022

Cosa fare:

- **Desktop Telematico:**
- utilizzare la funzione "Sicurezza - Visualizza certificati" del menù "Entratel",



- selezionare il bottone "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare,
 - e verificare che nella cartella "Generale - Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits"; nel caso la dicitura elenchi un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza ed alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza;
 - **Gestione certificati:**
 - utilizzare la funzione "Gestisci ambiente - Visualizza certificati",
 - selezionare il bottone "Dettaglio" dopo aver specificato il certificato da verificare,
 - e controllare che nella cartella "Generale - Certificato selezionato" appaia la dicitura "Chiave Pubblica: Sun RSA public key, 4096 bits". Qualora la dicitura descriva un valore diverso, il certificato dovrà essere aggiornato procedendo alla revoca dell'ambiente di sicurezza ed alla generazione di un nuovo ambiente di sicurezza.
- Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni, saranno scartate dal sistema con il messaggio:
- *"Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell'ambiente di sicurezza".*

FONDO IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE: DOMANDE DAL 19 MAGGIO 2022

Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 marzo 2022 sono stati fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al **"Fondo Impresa Femminile"**. Il fondo ha una dotazione di **€ 200 milioni**, resi disponibili in larga parte dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**).

L'apertura dello **sportello** è prevista per le ore 10.00 del **19 maggio 2022** per le imprese costituite da meno di 12 mesi, le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da meno di 12 mesi e le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. Mentre slitta alle ore 10 del **7 giugno 2022** la presentazione delle domande per le imprese costituite da almeno 12 mesi e le lavoratrici autonome in possesso della partita IVA aperta da almeno 12 mesi. Obiettivo del Fondo Impresa Femminile istituito dal MiSE è quello di promuovere e sostenere l'avvio ed il **rafforzamento** dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'**imprenditorialità** e del lavoro tra la popolazione femminile e la massimizzazione del **contributo quantitativo e qualitativo** delle **donne** allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Beneficiarie della misura sono:

- le imprese a **prevalente partecipazione femminile**, anche in forma di cooperative e società di persone, il cui numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale;
- società di capitali con quote e componenti del **CdA** per almeno **due terzi di donne**;
- **imprese individuali** la cui titolare è una **donna**;
- **lavoratrici autonome**, di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, incluse le libere professioniste iscritte agli Ordini professionali ed esercenti una delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi di cui all'art. 1 comma 2 Legge 4/2013.

La misura distingue due linee di azione a seconda che le beneficiarie siano costituite da meno di 12 mesi o da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Accedono alla domanda anche le persone fisiche che si impegnano a formalizzare la società solo ad esito positivo della valutazione. Per le **startup**, le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto per un importo massimo pari all'80% delle spese ammissibili e fino ad € 50mila in caso di

programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non superiori ad € 100mila. Per le donne **disoccupate** la percentuale massima di copertura sale al 90%. L'agevolazione si riduce al 50% delle spese ammissibili per i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili superiori ad € 100mila e fino ad € 250mila. Per le imprese costituite da più di 12 mesi, è previsto un **contributo a fondo perduto** del 50% ed un **finanziamento** agevolato del 50% a **tasso zero** per 8 anni, a copertura massima dell'80% delle spese ammissibili. Per le imprese costituite da più di 36 mesi è previsto un contributo a fondo perduto per le spese di capitale circolante e contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato per le spese di investimento, pari complessivamente all'80%. I settori economici ammessi a finanziamento sono industria, artigianato, trasformazione di prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Tra le **spese** ammissibili rientrano: **impianti**, **macchinari** ed **attrezzature** nuovi di fabbrica e relative spese di installazione, compresa la formula della **sharing economy** per l'erogazione di servizi, purché siano identificabili singolarmente e localizzabili in modalità digitale; **opere edili** nel limite del 30% del programma di spesa agevolabile, comprese strutture mobili e prefabbricati, purché amovibili; **brevetti**; programmi informativi e **soluzioni tecnologiche**; **servizi in cloud** per la gestione aziendale; **personale dipendente**, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data di presentazione della domanda ed impiegato nell'iniziativa agevolata; **esigenze di capitale circolante** (materie prime, sussidiarie, materiali di consumo; servizi di carattere ordinario; affitto sede aziendale ove viene realizzato il progetto, canoni di leasing e costi di noleggio di impianti, macchinari e attrezzature; oneri per la garanzia), nel limite del 20% per le imprese di nuova costituzione e per quelle costituite da non più di 36 mesi e nel limite del 25% per le imprese costituite da più di 36 mesi. I **programmi** devono essere **realizzati** entro **due anni**. Il tetto massimo di spese ammissibili è di € 250.000 per nuove imprese e fino a € 400.000 per imprese già esistenti.

La **domanda** dovrà contenere il **progetto imprenditoriale**, il profilo dell'impresa femminile richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari. La procedura di invio delle domande è accessibile attraverso la piattaforma digitale di **Invitalia**.

DECRETO PNRR 2 PUBBLICATO IN GU IL TESTO DEL D.L. 36/2022: LE NOVITA' FISCALI.

Decreto PNRR 2, il testo del Decreto-Legge n. 36 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022. Nella versione definitiva la conferma dell'estensione dell'obbligo di fattura elettronica ai forfettari e tra le altre misure l'avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con POS dal 30 giugno. Focus sulle novità fiscali in arrivo.

Il testo del **Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022** conferma l'estensione della **fattura elettronica obbligatoria**, l'avvio delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti con **POS** e della nuova comunicazione giornaliera delle transazioni.

Un *tris* di **novità fiscali** che si affianca alle **ulteriori novità** previste dal **testo definitivo del Decreto PNRR 2**, contenente misure per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In materia di **lavoro** vengono rafforzati i controlli sul **sommerso**, grazie all'istituzione del **Portale nazionale** che verrà alimentato dai dati delle attività svolte dall'Ispettorato, da INPS, INAIL, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Potenziata anche le azioni per la **sicurezza sul lavoro**, grazie alla previsione di appositi protocolli d'intesa tra INAIL, aziende e gruppi industriali impegnati nell'esecuzione degli interventi previsti dal PNRR.

Facciamo, quindi, il punto delle **novità** contenute nel testo del **Decreto PNRR 2**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022.

Sono in totale **50 gli articoli** contenuti nel testo del **Decreto PNRR 2** pubblicato nella G.U. del 30.04.2022 ed è nel Capo II, “*Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale*”, che sono contenute le misure in materia fiscale.

Le novità fiscali più importanti, relative a **fattura elettronica per i forfettari**, sanzioni per mancata accettazione dei **pagamenti con POS** e comunicazione dei pagamenti elettronici, sono contenute all’**articolo 18** del testo del Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 18 conferma l’avvio anticipato delle sanzioni per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti con carte e bancomat.

Dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, si applicherà una duplice sanzione:

- un importo fisso di 30 euro;
- un importo pari al 4% del valore della transazione.

Legata alla stretta sull’uso del POS è, inoltre, confermata la nuova comunicazione giornaliera delle transazioni con mezzi di pagamento elettronici. Saranno gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate ad inviare i dati all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

Saranno trasmesse ogni giorno le informazioni relative ai **pagamenti effettuati** presso negozi, esercizi commerciali e studi professionali, sia da consumatori finali che da altri operatori economici.

Una novità che punta a **contrastare l’evasione**, e che grazie al confronto tra scontrini emessi e pagamenti elettronici, intende contrastare la pratica del “pre-conto”, non seguita dall’emissione del documento fiscale.

Il testo del Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022, inoltre, conferma l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari a decorrere dal **1° luglio 2022**.

In particolare, sono i commi 2 e 3 dell’articolo 18 a disciplinare le **novità**. La fatturazione elettronica perde gli esoneri previsti dall’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 127/2015.

Rientreranno, quindi, tra i **soggetti obbligati alla fatturazione elettronica**:

- i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011);
- i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014)
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’**esonero** continuerà ad applicarsi fino al **31 dicembre 2023** per le partite IVA di dimensioni minori. Quelle che nel 2020 hanno conseguito ricavi o percepito compensi **non superiori a 25.000 euro** saranno obbligate ad emettere fattura in modalità elettronica dal 1° gennaio 2024.

Il **testo del Decreto PNRR 2** conferma, inoltre, che per i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022, dai mesi da luglio a settembre sarà possibile emettere fattura elettronica non entro i canonici 12 giorni, ma **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell’operazione.

L’invio entro tale termine non comporterà l’applicazione delle sanzioni previste per tardive emissioni delle fatture elettroniche.

Il Decreto-Legge n. 36 del 30 aprile 2022 contiene ulteriori misure volte a favorire l’attuazione del PNRR, e tra queste sono numerose le **novità in materia di lavoro**.

Per il contrasto al **lavoro nero**, l’articolo 19 prevede l’istituzione del nuovo **Portale Nazionale del Sommerso**, che accentrerà in un’unica banca dati tutte le informazioni derivanti dalle attività di vigilanza effettuate da Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L'articolo 20 rafforza, inoltre, le misure in materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, prevedendo azioni volte a tutelare i lavoratori impiegati nella realizzazione degli interventi del PNRR.

In particolare, l'INAIL potrà promuovere specifici **protocolli d'intesa con aziende e grandi gruppi industriali** impegnati nell'esecuzione dei progetti, per attivare tra gli altri:

- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza;
- progetti di ricerca sperimentale di soluzioni tecnologiche che agevolino il miglioramento degli standard di sicurezza;
- iniziative di comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tra le novità da segnalare c'è poi la modifica prevista in materia di **comunicazione ENEA** dei lavori rientranti nell'ecobonus e nel sismabonus.

La **trasmissione delle informazioni** avverrà secondo le regole previgenti, ma a cambiare è l'**obiettivo dell'adempimento**: oltre a consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico, l'invio consentirà di garantire la corretta attuazione del PNRR.

Cambiano anche le regole per i **concorsi pubblici** e, tra le novità, il Decreto PNRR 2 prevede l'obbligo della **lingua straniera** e l'utilizzo del **portale InPA** per le procedure di reclutamento. Confermate, inoltre, le **nuove modalità di reclutamento** per gli insegnanti.

L'UNIONE EUROPEA APPROVA LA NUOVA DIRETTIVA SULLE ALIQUOTE IVA

È stata pubblicata la direttiva che rinnova le regole per la concessione delle aliquote ridotte dal 1° gennaio 2025. In epoca successiva (2030 e 2042) dovranno essere eliminate le agevolazioni per i prodotti inquinanti (Dir. 2022/542/UE).

La revisione dei criteri di concessione delle **aliquote IVA ridotte** da parte degli Stati europei era già prevista dagli schemi di direttiva del 2018, in vista del passaggio al regime definitivo dell'imposta sul valore aggiunto, secondo il criterio del luogo di destinazione delle merci.

Lo schema COM (2018)0020 si proponeva di ribaltare le logiche consolidate in questo ambito: si sarebbe passati da liste positive dei beni e servizi per i quali è possibile applicare un'aliquota ridotta ad una più semplice lista negativa di quelli necessariamente ad aliquota ordinaria. La nuova direttiva non recepisce questa impostazione e si pone in linea di continuità con le regole vigenti, rendendo semmai più complessa la scelta di quali elementi abbiano titolo per un'agevolazione in tale ambito.

In primo luogo, viene sostanzialmente riscritto l'allegato III della direttiva generale o "rifusa" (Dir. 2006/112/CE), aumentando da 24 a 33 le voci, al cui interno possono essere scelti i beni o servizi ammissibili ad una delle possibili aliquote ridotte. L'aumento dei "punti" di questo allegato obbliga gli Stati a sceglierne non più di 24 per l'unica o le due aliquote ridotte, di cui la minore deve essere di almeno il 5%.

Le **aliquote super-ridotte** sono quelle inferiori al 5%: noi abbiamo il 4%, ma la direttiva consente anche l'**aliquota zero**, cioè l'esenzione con diritto di detrazione (sperimentata dal 2020 per i beni ed i servizi occorrenti per fronteggiare l'emergenza **Covid-19**).

Le aliquote super-ridotte sono previste a regime, limitando a sette i punti dell'allegato III da cui "pescare" i generi ammessi. Peraltro, l'aliquota del 4% torna in un altro passaggio della direttiva, che ha introdotto l'art. 105-bis nella direttiva rifusa, consentendo di continuare con questa aliquota, salvo l'obbligo di passaggio dal 2030 all'aliquota ordinaria per i **combustibili fossili**, compreso il **metano**, e su altri beni aventi un impatto analogo alle emissioni dei gas ad effetto serra, come la torba e la legna da ardere e dal 2032 per i **pesticidi** chimici ed i **fertilizzanti** chimici.

Nella sopra evidenziata ottica ambientalista, si segnalano le aggiunte relative all'aliquota ridotta:

- **energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento** e biogas prodotti con materie prime rinnovabili;
- sistemi di **riscaldamento** a basse emissioni e ad alto rendimento;
- cessioni, noleggi e riparazioni di **biciclette**, anche elettriche;
- cessione ed installazione di **pannelli solari** su abitazioni private, edilizia abitativa ed edifici pubblici e di altro tipo utilizzati per attività di interesse pubblico o nelle loro vicinanze.

Altre innovazioni sono di natura sociale, come i servizi di **assistenza legale** prestati a dipendenti e disoccupati nell'ambito di procedimenti giudiziari in materia di lavoro.

Sempre in questo ambito occorre analizzare le disposizioni sulle aliquote ridotte in **edilizia**. La vecchia voce 10) dell'allegato III concedeva l'aliquota ridotta alla cessione, costruzione, restauro e trasformazione (*ristrutturazione*) di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale. La nuova voce, che ha lo stesso numero, parla di cessione e costruzione di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, secondo quanto definito dagli Stati membri. In questa classificazione potremmo individuare le nostre regole relative all'acquisto della "**prima casa**". Al riguardo la Corte di Giustizia, con la sentenza di seguito citata, aveva qualificato questi requisiti per consentire l'accesso all'abitazione per chi non ne dispone. Non vi sono, invece, condizioni di questo tipo per **ristrutturazione e trasformazione**, compresa la demolizione e la ricostruzione, e riparazione di edilizia abitativa ed abitazioni private. Anche in questo caso la nostra normativa è già allineata. Perde, quindi, rilevanza la negazione dell'aliquota ridotta fatta dalla Corte di Giustizia (C. Giust. UE 4 giugno 2015 C-161/14 – *Commissione europea contro Regno Unito*) per un intervento di risparmio energetico, non qualificabile nella politica sociale di accesso all'abitazione. Per le **manutenzioni ordinarie o straordinarie** viene meno la condizione prevista nel precedente numero 10-bis), cioè che l'agevolazione sulla riparazione e ristrutturazione non si estende ai materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso. È la regola che noi abbiamo nell'art. 7 Legge 488/99 (con il DM 29 dicembre 1999 per l'individuazione dei **beni significativi**), la cui eliminazione sarà compatibile con la direttiva, fermi restando i conteggi nazionali sulla compatibilità di queste misure in termini di gettito.

ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO: PAGAMENTO RATE 2020 ENTRO IL 9 MAGGIO 2022

Il 30 aprile 2022 scade il termine per il pagamento delle **rate** della **Rottamazione-ter e Saldo e stralcio** originariamente in scadenza nel 2020. Considerato che per il **versamento** è possibile fruire di 5 giorni di tolleranza, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta al 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio, rimandando di fatto la scadenza al prossimo 9 maggio.

Il **pagamento** va effettuato utilizzando i bollettini già inviati dall'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdR)** (che è possibile anche richiedere sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020:

- per la Rottamazione-ter, febbraio, maggio, luglio e novembre;
- per il Saldo e stralcio, marzo e luglio.

In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata ed i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

L'AdR ha, inoltre, ricordato che il **DL Sostegni-ter** (D.L. 4/2022 conv. in L. 25/2022) ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2021 e per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. Nel dettaglio, i contribuenti che non hanno regolarizzato i pagamenti nei termini di legge, possono mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato:

- per le rate del 2021, entro il 31 luglio 2022;
- per le rate del 2022, entro il 30 novembre 2022.

Oltre alle **definizioni agevolate**, la scadenza del 30 aprile riguarda anche le **rateizzazioni**: difatti, è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell'8 marzo 2020 (per i Comuni della c.d. zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere ad un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute. In questo caso, la domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, va presentata all'AdR non oltre il prossimo 2 maggio.

PIU' TEMPO PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

L'art. 29 del D.L. 17/2022 (cosiddetto Decreto "Energia"), definitivamente approvato dal Senato lo scorso 21 aprile 2022, ha confermato la **facoltà** per i soggetti che detengono **terreni e partecipazioni in società non quotate** posseduti al 1° gennaio 2022, di procedere alla **rivalutazione** dei valori rilevanti per il calcolo delle plusvalenze ai fini della determinazione delle imposte dirette in sede di cessione dei beni.

La legge di conversione ha differito il termine entro cui procedere alla rivalutazione, prima previsto al 15 giugno 2022, fissandolo ora al **15 novembre 2022**.

Nessuno sconto, invece, sull'aliquota dell'**imposta sostitutiva**, che rimane fissata al **14%**, nonostante l'auspicio di molti operatori di una riduzione che rendesse più conveniente il provvedimento.

Si ricorda che il Decreto ricalca la normativa originariamente prevista dagli artt. 5 e 7 L. 448/2001, poi successivamente riproposta di anno in anno dalle varie Leggi di Bilancio che hanno visto una progressiva crescita dell'onerosità della rivalutazione.

La rideterminazione riguarda il costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate ed è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare **redditi diversi** di cui all'art. 67 TUIR. Possono, pertanto, beneficiare della rivalutazione esclusivamente le persone fisiche, le società semplici ed i soggetti ad esse equiparati e gli enti non commerciali. Sono sempre esclusi, invece, i titolari di reddito d'impresa.

Sono oggetto di rivalutazione le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, ed i terreni, sia agricoli che edificabili. Requisito fondamentale per accedere alla rivalutazione è che i **beni siano posseduti** alla data del **1° gennaio 2022**.

La rideterminazione del valore prevede due distinti adempimenti, consistenti nella redazione di una perizia giurata da parte di un professionista e nel versamento dell'imposta sostitutiva del 14%.

Come detto, il termine ultimo per entrambi gli adempimenti è ora fissato al 15 novembre 2022.

L'**imposta sostitutiva** può essere **rateizzata** fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima scadente alla predetta data. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli **interessi** nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

È opportuno sottolineare come l'attuale aliquota dell'imposta sostitutiva, pari al 14%, appaia particolarmente elevata ed obblighi necessariamente i soggetti interessati a valutare con attenzione la convenienza di una eventuale rivalutazione, tenuto conto che la base imponibile è rappresentata dall'intero valore del bene, anziché dalla plusvalenza realizzata.

La cessione di terreni o quote può, infatti, generare una plusvalenza tassata come reddito diverso, da determinarsi come differenza tra il corrispettivo della cessione e l'ultimo valore fiscalmente rilevante per il soggetto cedente. Nel caso in cui il bene ceduto sia stato acquisito a titolo oneroso, il valore rilevante è costituito dal prezzo pagato per l'acquisto. Per le partecipazioni ricevute per successione ereditaria, il valore con cui confrontare il corrispettivo è rappresentato da quello indicato in **dichiarazione di successione**, mentre per le partecipazioni ricevute in donazione, si considera come valore di carico quello maturato in capo al donante.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono sempre tassate con l'aliquota del 26%. Pertanto, il detentore di partecipazioni da cedere dovrà valutare se sia più oneroso applicare il 14% al valore delle partecipazioni, azzerando la plusvalenza, od il 26% alla differenza tra il valore di vendita ed il costo di carico.

Per quanto riguarda i **terreni**, invece, giova rilevare che quelli **agricoli** posseduti da più di cinque anni e quelli ricevuti in successione, non generano plusvalenze tassabili, non risultando, quindi, in nessun caso conveniente eseguire la rivalutazione.

Per le **aree edificabili**, poi, la cui plusvalenza risulta sempre soggetta a tassazione, in questo caso è prevista l'applicazione dell'Irpef con tassazione separata e, quindi, in base all'aliquota media del contribuente nel biennio anteriore alla cessione, con la conseguente riduzione dell'onere tributario rispetto all'applicazione dell'aliquota marginale più elevata, ma il contribuente può anche valutare di optare per la **tassazione** in forma **ordinaria**. In questo caso, un'altra variabile importante ai fini della scelta è rappresentata dall'entità dei costi sostenuti dal proprietario, che vanno spesso ad incrementare il costo fiscale dell'area, riducendone la plusvalenza.

Anche in questo caso appare, quindi, consigliabile un'analitica **valutazione** della convenienza di un'eventuale rivalutazione.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano

Tel. +39 02 31 32 36

Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma

Tel. + 39 06 92919104

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

